

# ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

L'autodeterminazione del minore nella  
contemporaneità

Tomo II

a cura di Maria Teresa Nurra e Margot Musson

Carlo Attanasio, Federica Chironi, Ilaria Garaci,  
Roberta Guainella, Blandine Mallevaey,  
Maria Teresa Nurra, Ludovic Pailler  
Jean-Pierre Rosenczveig, Maria Luisa Serra,  
Christian Giuseppe Comito, Aldo Petrucci.

XXIX

2024-2

Luglio - Dicembre

INSCHIBBOLETH



# ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO E CONTEMPORANEO

*Direttore scientifico*

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

*Co-Direttore scientifico*

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

*Vice-Direttore scientifico*

Luigi NONNE (Università di Sassari)

*Comitato di direzione*

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università di Venezia Ca’ Foscari)

*Comitato di redazione*

Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Uni-

versità statale di Milano); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università statale di Milano); Raimondo MOTRONI (Università di Sassari); Maria Teresa NURRA (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno) Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

### *Comitato dei revisori*

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Münster); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Ilaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Maria Luisa CHIARELLA (Università di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università statale di Milano); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università “La Tuscia” di Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università di Catanzaro); Claudia IRTI (Università di Venezia Ca’ Foscari); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Eleonora NICOSIA (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHEK (Università di München “LMU”); Roberto PUCCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università di Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLA (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università di Venezia Ca’ Foscari); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILIO (Università di Udine)

### *Segreteria di redazione*

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Volume finanziato nell'ambito del "Secondo bando mobilità giovani ricercatori"  
dalla Regione Autonoma della Sardegna (Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7  
"Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna")

*Tutti i contributi in materia di autodeterminazione del minore rientrano nel progetto di cui è responsabile scientifica la Dottoressa Maria Teresa Nurra, finanziato nell'ambito del "Secondo bando mobilità giovani ricercatori" dalla Regione Autonoma della Sardegna (Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 "Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna") e sono stati sottoposti a valutazione da parte del Comitato di Direzione della Rivista.*

Rivista on line open access. Indirizzo web: [www.archiviogiuridicosassarese.org](http://www.archiviogiuridicosassarese.org).

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

*Prima serie:* Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.  
*Seconda serie:* Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

*Serie attuale:* Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-578-9

© 2024, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: [info@inschibbolethedizioni.com](mailto:info@inschibbolethedizioni.com). Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: [rivista@archiviogiuridicosassarese.org](mailto:rivista@archiviogiuridicosassarese.org). Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 2/2024, luglio-dicembre, pubblicato online il 31 marzo 2025.



## INDICE

*L'autodeterminazione del minore nella contemporaneità*

Tomo II

a cura di

Maria Teresa Nurra e Margot Musson

- CARLO ATTANASIO, *Transizione sessuale e autodeterminazione del minore* p. 11
- FEDERICA CHIRONI, *L'investimento dei capitali del minore: profili di (in)compatibilità tra la MiFID II e l'art. 372 c.c.* p. 41
- ILARIA GARACI, *L'autodeterminazione digitale del minore e i confini della responsabilità genitoriale* p. 55
- ROBERTA GUAINELLA, *L'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano: uno sguardo alla disciplina in tema di adozione* p. 73
- BLANDINE MALLEVAEY, *Autodétermination, autonomie personnelle et participation de l'enfant mineur aux décisions* p. 91
- MARIA TERESA NURRA, *Il consenso del minore alla diffusione della propria immagine* p. 111
- LUDOVIC PAILLER, *Le mirage de l'autodétermination informationnelle du mineur* p. 133
- JEAN-PIERRE ROSENCZVEIG, *En France, l'enfant mineur d'âge dispose-t-il de la capacité à décider pour son bien ?* p. 149
- MARIA LUISA SERRA, *La revocazione del giudicato civile per contrarietà alla CEDU e brevi note in tema di tutela dello status di filiazione* p. 169

CHRISTIAN GIUSEPPE COMITO, *La tutela del consumatore nella Direttiva 93/13/CEE. Analisi dell'evoluzione giurisprudenziale dei tre concetti di: chiarezza, informazione e significativo squilibrio* p. 193

ALDO PETRUCCI, *Note a margine del legame tra diritto romano e ordinamento privatistico cinese* p. 215

# L'autodeterminazione digitale del minore e i confini della responsabilità genitoriale

Ilaria Garaci

*Sommario:* 1. Introduzione. – 2. L'autodeterminazione digitale del minore e limiti di operatività alla luce del GDPR. – 3. L'espansione della regolazione pubblica nell'ecosistema digitale. – 4. Il perimetro dei poteri/doveri di vigilanza degli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori. I sistemi di c.d. controllo parentale.

## 1. Introduzione

Fra le sfide più complesse e delicate che emergono nella regolamentazione del digitale figura quella della individuazione dell'adeguato margine di autonomia da riconoscere al minore di età, avuto riguardo all'esigenza di proteggerlo dai numerosi rischi connessi all'uso delle nuove tecnologie e, in concreto, di realizzarne il suo "best interest"<sup>1</sup> anche nel *cyberspazio*. L'antagonismo fra le due opposte istanze – di autonomia e di protezione – si acuisce al cospetto

<sup>1</sup> L'espressione "best interest of the child" riassume un principio fondamentale del nostro ordinamento: "l'interesse del minore di età deve essere salvaguardato con preferenza nel bilanciamento con eventuali interessi confliggenti" (L. LENTI, *Diritto della famiglia*, Milano, 2021, p. 73). Il principio, solennemente consacrato nell'art. 3, par. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 1989 (ratificata in Italia con la l. 27 maggio 1991, n. 176), nonché affermato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 24, § 2) è ascso "a valore apicale di sistema" (cfr. V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 407) ed è inteso sia come parametro guida per il giudice nella risoluzione di casi specifici e controversi, sia come criterio fondamentale che orienta il legislatore nell'adozione di normative generali a tutela dei minori. La dottrina non ha tuttavia mancato di evidenziare le criticità sottese al diffuso impiego di detto principio e all'ambiguità e indeterminatezza della nozione (si veda sul tema L. LENTI, op. cit., 74; ID., *L'interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: espansione e trasformismo*, in NGCC, 2016, p. 148; ID., *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 87; E. LAMARQUE, *I best interests of the child*, in AA. VV., *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione*, a cura dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, 2019, 151; ID., *Prima i bambini. Il principio del best interest of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016, *passim*. Tale principio, peraltro, travalica l'area specifica del diritto di famiglia e lo si trova espresso nell'ambito della regolamentazione e di altri specifici settori, quali quello dei servizi e mercati digitali (il riferimento al superiore interesse del minore si trova, in particolare, nel considerando 89 del *Digital Services Act*).

dei più ampi spazi di autonomia normativamente riconosciuti al minore<sup>2</sup>, in un contesto, quale quello *on line*, assediato da un esponenziale sviluppo tecnologico, che il diritto fatica a regolamentare con tempestività ed efficacia.

In tale contesto si colloca dunque il problema del ruolo educativo degli esercenti la responsabilità genitoriale (nella duplice componente doverosa e discrezionale), chiamati, da un lato, a perseguire il modello dialogico della famiglia che mira a favorire lo sviluppo dell'autonomia del minore in misura proporzionata al grado di maturità raggiunta, dall'altro lato ad esercitare i doveri di cura richiesti dalla responsabilità genitoriale, i quali, in base a circostanze ed esigenze specifiche, possono anche richiedere una espansione dei poteri di vigilanza<sup>3</sup> sui figli minorenni, pur capaci di discernimento, benché ciò possa incidere sulla loro stessa privacy. Si pone allora la questione dei confini della responsabilità dei genitori e segnatamente quella dei limiti ai poteri di controllo di questi ultimi sulla vita personale dei figli, nell'esercizio dei relativi doveri di cura e a cui necessariamente si lega il tema della responsabilità civile degli stessi per gli illeciti eventualmente compiuti dai figli minorenni.

## 2. *L'autodeterminazione digitale del minore e limiti di operatività alla luce del GDPR*

La capacità di agire di cui all'art. 2 c.c. è tradizionalmente configurata sul paradigma del minore di età, quale indifferenziato "oggetto di protezione"<sup>4</sup>, sottoposto alla patria potestà in quanto incapace di gestire e curare i propri interessi<sup>5</sup>. Tale concezione, tuttavia, è gradualmente mutata, per il tramite degli atti normativi sovranazionali<sup>6</sup> e delle interpretazioni evolutive degli artt. 2,

<sup>2</sup> Si fa in particolare riferimento all'art.8, comma 1, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), su cui vedi infra, par. 2.

<sup>3</sup> G. DE CRISTOFARO, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile*, in *NLCC* 2014, p. 796.

<sup>4</sup> F. D. BUSNELLI, *Capacità e incapacità di agire del minore*, cit., p. 56.

<sup>5</sup> La concezione essenzialmente patrimonialistica dei rapporti del minore con la famiglia avrebbe portato a trascurare i rapporti personali del minore con i genitori, i quali si ritenevano investiti di una "vera e propria funzione tutelare, che non consisteva soltanto nel potere di rappresentanza del minore, ma anche nella possibilità di curare, in piena autonomia, tutti gli interessi dell'incapace", senza una chiara distinzione fra interesse personale e patrimoniale del minore. Cfr. F. GIARDINA, *La protezione del minore nel diritto di famiglia italiano*, in *Giur.it.*, 1980, II, cc. 197 ss.

<sup>6</sup> Sul piano internazionale, la capacità di autodeterminazione del minore in relazione alle scelte che incidono sulla propria sfera personale trova la sua prima ufficiale consacrazione nel testo della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, dove si afferma il diritto del minore, capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione, nonché di essere ascoltato, sulle questioni che lo riguardano. Da indifferenziato "oggetto di protezione" (F.D. BUSNELLI, *Capacità e incapacità di agire del minore*, in *Fam. pers. succ.*, 1982, p. 56), il minore di età è così considerato persona autonoma titolare di diritti non solo di protezione, ma anche di prestazione e promozione (V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, cit., p. 405).

3 e 30 della Costituzione<sup>7</sup>, che hanno riconosciuto il minore come soggetto titolare di diritti fondamentali, altresì capace di esercitarli e pertanto ne hanno avviato il processo di graduale affermazione della capacità di autodeterminazione, quanto meno nelle scelte di natura personale. La mutata prospettiva si attua concretamente nel nostro ordinamento con la riforma sulla filiazione del 2012-2013, attraverso la quale viene generalizzato il principio della partecipazione diretta del minore, ritenuto capace di discernimento, nelle questioni che lo riguardano<sup>8</sup>. In questa prospettiva i compiti assegnati ai genitori, non più in termini di potestà ma di responsabilità genitoriale, prevedono che si attribuisca un ruolo centrale alla identità personale del figlio, nel suo divenire, di cui i genitori devono tenere conto come nuovo criterio-guida dell'azione educativa e delle relative decisioni<sup>9</sup> per garantire il *best interest of the child*, in base alla nuova visione “puerocentrica” dei rapporti familiari<sup>10</sup>. Si afferma un modello rinnovato di relazione genitore-figlio, che abbandona la tradizionale struttura autoritaria, prediligendo un approccio educativo dialogico e partecipativo, dove la cura richiesta dai genitori, più che alla vigilanza sul figlio, deve intendersi diretta alla promozione della personalità di quest'ultimo e allo sviluppo graduale della sua autonomia, in base al livello di maturità raggiunta<sup>11</sup>. Il rispetto della personalità e della volontà del minore, del resto, presuppone anche che si salvaguardi la sfera intima e personale di quest'ultimo. Egli, infatti, quale soggetto titolare di diritti fondamentali, ritenuto capace di esercitarli, a prescindere dal raggiungimento della maggiore età, deve ritenersi altresì titolare del diritto alla riservatezza – quale diritto che trova fondamento nella

<sup>7</sup> Si veda fra i molti autori: M. BESSONE, *Rapporti etico-sociali*, in *Commentario della Costituzione*, Art. 29-34, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1976, pp. 104-108. P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Camerino-Napoli, 1975, spec. pp. 332, 346; ID., *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, I, p. 450 ss.; F. GIARDINA, *I rapporti personali tra genitori e figli alla luce del nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 1977, p. 1358 ss.; P. PERLINGIERI, *Rapporti personali nella famiglia*, Napoli, 1982, p. 23 ss.; F.D. BUSNELLI, *Capacità ed incapacità del minore di agire*, cit., p. 59 ss.; E. QUADRI, *L'interesse del minore nel sistema della legge civile*, in *Fam. Dir.*, 1999, p. 83; F. RUSCELLO, *Potestà genitoriale e capacità dei figli minori: dalla soggezione all'autonomia*, in *Vita not.*, 2000, 59 ss.; ID. *La potestà dei genitori. Rapporti personali. Artt. 315-319*, in *Codice civile. Commentario* fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2<sup>a</sup> ed. 2006, p. 41 ss.; E. LA ROSA, *Tutela dei minori e contesti familiari. Contributo allo studio per un diritto dei minori*, Milano, 2005, pp. 57-62. Nella dottrina straniera un contributo importante nella configurazione giuridica del minore nella sua globalità è offerto da J. CARBONNIER, *Droit civil*, I, *Introduction. Les personnes*, Paris., 8<sup>a</sup> ed., 1969, p. 446.

<sup>8</sup> In particolare nell'art. 315 bis cc. è affermato il diritto del minore “che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento” di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

<sup>9</sup> F. GIARDINA, “Morte” della potestà e “capacità” del figlio, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1260.

<sup>10</sup> F. RUSCELLO, *Autonomia dei genitori, responsabilità genitoriale e interesse pubblico*, in *NGCC*, 2015, p. 717 ss.

<sup>11</sup> R. SENIGAGLIA, *Le misure di protezione dell'interesse del soggetto minore di età tra autonomia ed eteronomia*, in R. SENIGAGLIA (a cura di), *Autodeterminazione e minore di età. Itinerari di diritto minorile*, Pisa, 2019, p. 47.

Costituzione, nella previsione generale di tutela della persona considerata nella sua unitarietà<sup>12</sup> – anche all'interno della compagine familiare<sup>13</sup>, luogo privilegiato di promozione e sviluppo della sua personalità, all'esito sempre di un corretto bilanciamento di interessi che possono entrare in conflitto, che tenga in ogni caso conto del «superiore interesse del minore»<sup>14</sup>.

Nondimeno, nella prospettiva volta alla promozione dello sviluppo della personalità del minore, si colloca l'orientamento che, offrendo una lettura ulteriormente evolutiva dell'art. 2 c.c., ritiene di estendere la capacità di agire al minore che abbia raggiunto un'adeguata maturità di giudizio, anche in relazione alle scelte, di modico valore, di natura patrimoniale, in quanto dirette «a soddisfare interessi della vita sociale, strettamente attinenti alla dimensione identitaria della persona, i quali variano in ragione dell'età e della condizione esistenziale»<sup>15</sup>. Una tale lettura sarebbe, del resto, adeguata alla realtà concreta in cui gli infra-diciottenni sono di fatto ammessi a compiere tali tipologie di acquisti, sia *off line* che *on line*, oltre che congruente rispetto ad altre norme del sistema, quali, in particolare, quelle contenute nel codice del Consumo. Il minorenne-consumatore è infatti ivi preso in considerazione, e quindi tutelato, in misura rafforzata rispetto al consumatore medio, non solo avuto riguardo alla sua capacità di influenzare i genitori negli acquisti, ma anche in ragione della sua capacità di compiere acquisti in autonomia<sup>16</sup>.

L'espansione dell'autodeterminazione del minore ha più recentemente interessato il suo rapporto con la realtà digitale<sup>17</sup>. Fra le importanti novità appor-

<sup>12</sup> P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, spec. pp. 44-45.

<sup>13</sup> V. CORRIERO, *Privacy del minore e potestà dei genitori*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, p. 1004; A. THIENE, *Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali*, in *Fam. dir.*, 2017, p. 172 ss.; M. DOGLIOTTI, *Capacità, incapacità, diritti degli incapaci. Le misure di protezione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, già diretto da L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, V. Roppo, F. Anelli, Milano, 2019, p. 345. L'a., in particolare, sottolinea come dalla violazione del diritto alla riservatezza da parte del genitore possa conseguire l'intervento del giudice ex art. 333 c.c. o (nelle ipotesi più gravi) ex art. 330 c.c.

<sup>14</sup> F. RUSCELLO, *La potestà dei genitori. Rapporti personali, Artt. 315-319*, in *Codice civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, Milano, 1996, p. 10 ss.

<sup>15</sup> R. SENIGAGLIA, *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità.*, Torino, 2020, pp. 11, 31 e passim; D. DI SABATO, *Gli atti a contenuto patrimoniale del minore*, in F. ROSSI (a cura di), *capacità e incapacità*, Napoli, 2018, p. 98.

<sup>16</sup> Così l'art. 26 del Codice del Consumo nel qualificare scorrette le pratiche commerciali «che includono nei messaggi pubblicitari un'esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri soggetti ad acquistare i prodotti reclamizzati» riconosce che parte del rapporto di consumo possa essere anche un soggetto minorenne. Sul punto si veda D. DI SABATO, op. ult. cit., p. 87.

<sup>17</sup> Si consideri l'art. 2, co. 1 della Legge 29 maggio 2017, n. 71 sul cyberbullismo che prevede che il minore ultraquattordicenne possa inoltrare autonomamente al gestore del sito o del social media o comunque al titolare del trattamento (e in caso di inerzia di quest'ultimo al Garante), un'istanza di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale che sia stato diffuso in rete in occasione di episodi di cyberbullismo che lo riguardano. La legge è stata modificata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70 («Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione

tate dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR)<sup>18</sup>, figura la previsione della soglia di età minima per esercitare in autonomia il consenso al trattamento dei dati personali, necessario per accedere ai servizi della società dell'informazione. L'art. 8 del GDPR, in particolare, prevede che “per quanto riguarda l'offerta diretta dei servizi della società dell'informazione ai minori il trattamento è lecito ove questi abbia compiuto 16 anni, mentre per il minore infra-sedicenne il trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Il legislatore italiano, a seguito di un ampio dibattito, avvalendosi della deroga contemplata dallo stesso GDPR di prevedere un'età diversa, non inferiore comunque ai 13 anni, ha optato per la fissazione della soglia a 14 anni (art. 2-*quinqüies* Codice della *privacy*, come modificato dal d.lgs 2018 n. 101). Si presume, nella prospettiva dei legislatori, europeo e nazionale, che il minore che abbia raggiunto il limite di età indicato sia presuntivamente munito di capacità di discernimento, sufficiente a giustificare una certa autonomia nello spazio digitale, quale luogo imprescindibile di interazione con i coetanei dove egli può esercitare diritti e libertà fondamentali e costruire la propria esistenza e identità<sup>19</sup>. Si tiene conto, del resto, del contesto socio-relazionale, in cui il minore contemporaneo<sup>20</sup> si trova immerso, caratterizzato da un'esposizione costante a stimoli e informazioni che, sotto certi profili, ne hanno accelerato la maturazione cognitiva e favorito di fatto la sua autodeterminazione anche nelle scelte di natura economica.

Per controbilanciare tale apertura, considerata la condizione di vulnerabilità<sup>21</sup> propria dei minori, “meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”<sup>22</sup>, il legislatore circonda il consenso del minore da una serie di ulteriori cautele rispetto a quelle previste per il consenso prestato dagli adulti<sup>23</sup>. In particolare nell'art 2-*quinqüies*, comma 2 del Codice *privacy*

e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”) che, fra le altre cose, ne ha ampliato l'ambito di applicazione al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo in generale (e non solo il cyberbullismo). Per un commento analitico e critico all'intervento normativo si veda F. ZANOVELLO, *Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Tra novità e criticità della L. n. 70/24*, in *NLCC*, 2024, p. 826 ss.

<sup>18</sup> Regolamento 2016/679/UE del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la dir. n. 1995/46/CE.

<sup>19</sup> M. BIANCA, *Il minore e i nuovi media*, in R. SENIGAGLIA (a cura di) *Autodeterminazione e minore età*, cit., p. 150.

<sup>20</sup> A. LA SPINA, *L'identità del minore nella realtà on-life tra protezione e autodeterminazione*, in *Fam. e dir.*, 2024, p. 920 ss.

<sup>21</sup> C. PERLINGIERI, *La tutela dei minori di età nei social networks*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1324 ss.

<sup>22</sup> Così testualmente nel considerando 38 del GDPR.

<sup>23</sup> In relazione al quale sono previsti una serie di obblighi informativi e di trasparenza in capo al titolare e al responsabile del trattamento. Il consenso deve in generale intendersi sempre specifico, informato, inequivocabile, consapevole, libero e revocabile (artt. 4, 7, 17 del GDPR).

(in conformità all'art. 12 GDPR) si richiede al titolare del trattamento che si rivolge al minore di impiegare un linguaggio “*particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo*”. Nell'art. 8 GDPR è inoltre specificato che le regole sul consenso lasciano comunque impregiudicate le disposizioni generali dei paesi membri in relazione alla validità, formazione ed efficacia dei contratti stipulati dai minori. Senza voler entrare nel merito del dibattito, sollevato dalla norma, sulla natura negoziale o meno del consenso al trattamento dei dati personali<sup>24</sup>, ci si limita a sottolineare che l'autonomia riconosciuta ai minori dal GDPR è da intendersi circoscritta al rilascio dei dati personali per accedere soltanto ad alcuni servizi digitali, quali per esempio l'iscrizione ai *social network*, l'utilizzo di email, e non anche ad avvalersi delle diverse possibilità offerte dal web per accedere ad altre tipologie di beni o servizi digitali. La lettura sistematica ed evolutiva delle norme, alla luce del diritto vivente, si è detto, porta ad ammettere i minori alla conclusione di contratti *on line* di modico valore, nella misura, tuttavia, in cui tali atti non impattino sui relativi diritti e libertà fondamentali del soggetto interessato<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> Alla tesi che qualifica il consenso al trattamento dei dati personali come atto di natura autorizzatoria (E. LUCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contr e impr.*, 2018, p. 116; F. NADDEO, *Il consenso al trattamento dei dati personali del minore*, in *Dir. inf.*, 2018, p. 50; C. CAMARDI, *Relazione di filiazione e privacy. Brevi note sull'autodeterminazione del minore*, in *Jus civile*, 2018, p. 836, si contrappone la tesi che valorizzando la possibilità di sfruttamento economico dei dati personali, lo configura in termini negoziali (V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali*, in V. Cuffaro, R. D'Orazio e V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, p. 55).

<sup>25</sup> Proprio in ragione di tale limite riteniamo che debbano escludersi da tale categoria gli accordi conclusi con le società sviluppatrici delle *chatbot* alimentate dall'intelligenza artificiale (es. *chatGPT*, *Replika*, ecc.) in ragione dell'impatto che tali servizi hanno sui diritti fondamentali dei soggetti più vulnerabili nonché sui rapporti di educazione e istruzione dei minori con i genitori, tutori e istruttori. In tal senso S. ORLANDO, *I lividi dei minorenni sparring-partners di ChatGPT e l'età minima per attivare il servizio in Italia*, in *Persona e mercato*, 2023, p. 3, il quale, nel commentare la decisione del Garante con cui ha reso nuovamente disponibile il servizio *ChatGPT*, ritiene che le misure adottate in ottemperanza al precedente provvedimento dello stesso Garante non siano conformi al diritto italiano che richiede la maggiore età per la valida conclusione di un contratto. Si ricorda infatti che il servizio *ChatGPT* poco dopo la sua prima diffusione era stato temporaneamente sospeso nel territorio italiano per merito del provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali (decisione 30 marzo 2023, n. 112) e reso successivamente disponibile dopo che la società sviluppatrice (*openIA*) avrebbe ottemperato alle richieste del Garante, che fra le altre cose, aveva evidenziato l'assenza di una base giuridica a giustificare la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali, allo scopo di “*addestrare*” gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma, nonché la mancata predisposizione di meccanismi in grado di verificare l'età degli utenti, consentendo pertanto anche ai minori di fasce di età molto basse di interagire con sistemi di IA non adatti al loro grado di sviluppo e autoconsapevolezza. Sul caso si veda A. GAMBINO, E. MAGGIO, *ChatGpt tra data protection e privacy: il caso di fronte al Garante per la protezione dei dati personali*, in *Dir. merc. tecn.*, 2023, p. 1 ss. Suscita quindi qualche perplessità l'art. 4, comma 4 del disegno di legge contenente “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale”, che, sulla falsariga del GDPR, prevede l'accesso, in autonomia, alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori ultraquattordicenni, sia pure condizionando

Il legislatore europeo, consapevole, in ogni caso, dei limiti di un modello fondato sulla sola autodeterminazione informativa<sup>26</sup>, vi affianca l'approccio precauzionale del *risk-assessment*, che mira a prevenire trattamenti non conformi alla disciplina ed è basato sul principio della responsabilizzazione del titolare e del responsabile del trattamento (c.d. *accountability*<sup>27</sup>), chiamati ad una serie di adempimenti, fra i quali la protezione dei dati personali fin dalla fase di progettazione del trattamento (*privacy by design*) e per impostazione predefinita (*privacy by default*). Tale approccio, caratterizzerà in termini più generali, la nuova strategia europea in materia di mercato unico digitale e di intelligenza artificiale, dove l'interesse del minore, riceverà maggiore considerazione.

### 3. L'espansione della regolazione pubblica nell'ecosistema digitale

L'evoluzione degli strumenti informatici ha mostrato la vulnerabilità del mondo virtuale, non solo per la capacità dello stesso di veicolare più facilmente, rispetto al mondo *off line*, contenuti illeciti e dannosi, ma anche in relazione alle sue caratteristiche strutturali e per i rischi insiti nei prodotti e servizi offerti, quasi tutti dotati di "tecnologia persuasiva" volta a trattenere l'attenzione dell'utente, con il fine di carpirne informazioni, anche personalissime,

il consenso al rilascio da parte dell'operatore di informazioni e comunicazioni relative al trattamento dei dati personali facilmente accessibili e comprensibili. La disposizione infatti, come formulata, lascia intendere un accesso indistinto a tutte le tecnologie quotidiane in cui è inserita l'IA (motori di ricerca, app, giochi, assistenti vocali, chatbot, ecc.), senza tenere conto del maggiore impatto che alcune tecnologie hanno sui minori, quali appunto quelle che impiegano i sistemi di IA generativa.

<sup>26</sup> Sulla inadeguatezza di un modello di tutela basato esclusivamente sul consenso dell'interessato Cfr. S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, p. 82; A.M. GAMBINO, *Big data e fairness. Il ruolo delle authorities*, in NDC, 2020, p. 298; D. POLETTI, *Comprendere il Reg. UE 2016/679: un'introduzione*, in A. Mantelero, D. Poletti (a cura di), *Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo fra Italia e Spagna*, Pisa, 2018, p. 2; I. A. CAGGIANO, *Il consenso al trattamento dei dati personali tra Nuovo Regolamento Europeo (GDPR) e analisi comportamentale. Iniziali spunti di riflessione*, in *Dir. merc. tecn.*, 25 gennaio 2017, consultabile su <https://www.dimt.it/index.php/it/la-rivista/16175-ilconsenso-al-trattamento-dei-dati-personali-tra-nuovo-regolamento-europeo-gdpre-analisi-comportamentale-iniziali-spunti-di-riflessione>, spec. pp. 13-14 ss.; G. FINOCCHIARO, *Il quadro d'insieme sul Regolamento europeo*, in ID. (diretto da), *Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017, p. 3 ss.

<sup>27</sup> Sul principio di *accountability* si veda E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contr.inpr.*, 2018, 1, p. 120; R. CARLEO, *Il principio di accountability nel GDPR: dalla regola alla auto-regolazione*, in NDC 2021, p. 36; G. D'ALFONSO, *Danni algoritmici e sviluppi normativi europei tra «liability» e «permittance rules»*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 2022, p. 29 ss.; G. COMANDÉ, *Multilayered (Accountable) Liability for Artificial Intelligence*, in S. Lohss., R. Schulze, D. Staudenmayer, (eds.), *Liability for Artificial Intelligence and the Internet of Things. Münster Colloquia on EU Law and the Digital Economy IV*, Nomos, Baden-Baden, 2019, p. 165 ss.

e a sfruttarne i risultati attraverso pubblicità mirate sempre più personalizzate ed efficaci, in grado di orientare i comportamenti degli utenti, incidendo sulla loro libertà di scelta, di pensiero e di autodeterminazione. Nondimeno, gli algoritmi di profilazione oggi non si limitano a inferire i gusti e gli interessi dell'utente, ma, attraverso la rilevazione dei dati biometrici e i sofisticati sistemi di rilevamento delle emozioni<sup>28</sup> sono anche in grado di inferirne gli stati emotivi e psicologici per sfruttarne le debolezze individuate<sup>29</sup>. L'Unione europea ha mostrato, nei significativi e più recenti interventi normativi, oltre che nei vari atti della *sof law*<sup>30</sup>, di aver preso consapevolezza delle diverse criticità legate allo sviluppo delle tecnologie prevedendo, attraverso l'azione normativa, una maggiore responsabilizzazione delle imprese, precisi obblighi di condotta e un più efficace impiego della c.d. tecnologia conformata. Così, la “Legge sui servizi digitali” (o *Digital Services Act*)<sup>31</sup>, nella prospettiva di assicurare un ambiente *on line* più sicuro e trasparente attraverso la responsabilizzazione delle piattaforme *on line*, richiede ai relativi fornitori di garantire che tutte le interfacce delle piattaforme digitali siano progettate per proteggere i diritti degli utenti, promuovere la trasparenza e facilitare la conformità legale. Fra le altre cose, impone ai fornitori di piattaforme *online* accessibili ai minori di adottare misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione di questi ultimi (art. 28, par. 1); vieta esplicitamente la profilazione dei minori per scopi di marketing, impedendo alle piattaforme online di raccogliere, analizzare o utilizzare i dati dei minori per creare pubblicità mirata (art. 28, par. 2); vieta altresì di utiliz-

<sup>28</sup> R. MONTINARO, *Riconoscimento delle emozioni e marketing personalizzato*, in *Persona e mercato*, 2024, p. 847 ss.

<sup>29</sup> A. GORGONI, *La vulnerabilità nell'ambiente digitale e la protezione della libertà del volere*, in *Pers. e mercato*, 2024, p. 915 ss.; G. VETTORI, *Persona e pluralismo*, in *Persona e mercato*, 2024, 2, 331; S. ORLANDO, *Consenso al trattamento e liceità*, in *Persona e mercato*, 2024, 2, 347 ss.; D. IMBRUGLIA, *La presunzione delle macchine e il consenso dell'interessato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, p. 921 ss.

<sup>30</sup> Si consideri, per esempio, la Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2023, “Protezione dei consumatori nei videogiochi online: un approccio a livello del mercato unico europeo”, dove sono presi in considerazione i rischi derivanti dai videogiochi fra i quali quelli associati alle c.d. scatole premio, alla progettazione persuasiva e manipolativa che induce dipendenza e il “disturbo da gioco,” come definito dall'OMS. La Risoluzione si focalizza, in particolare, sulla salvaguardia dell'autonomia decisionale dei consumatori, con un'attenzione particolare ai minori, evidenziando come alcuni giochi siano progettati in modo manipolativo, utilizzando pratiche commerciali aggressive che compromettono in modo significativo la libertà di scelta del consumatore e lo motivano a prendere decisioni finanziarie che non avrebbe altrimenti preso (§ 15), pertanto “invita gli sviluppatori e i venditori di videogiochi a garantire che i giochi destinati ai minori rispettino i diritti dei minori e dei bambini piccoli, in particolare per quanto riguarda il rispetto della vita privata, la pubblicità mirata e le pratiche manipolative”. Inoltre, si sottolinea la necessità di proteggere i minori che utilizzano i videogiochi con lo stesso livello garantito dal regolamento sui servizi digitali.

<sup>31</sup> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Digital Services Act-DSA).

zare la profilazione ottenuta attraverso il trattamento di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR per fornire pubblicità mirata sulle piattaforme (art. 26); prevede obblighi aggiuntivi per i fornitori di piattaforme molto grandi, fra i quali quello di predisporre strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e di privacy dei minori; nonché quello di individuare, analizzare e valutare “con diligenza gli eventuali rischi sistemici nell'Unione derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del loro servizio e dei suoi relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici, o dall'uso dei loro servizi” (art. 34). Fra i rischi sistemici di cui tenere conto, il *Digital Services Act* specifica “qualsiasi effetto negativo, attuale o prevedibile, in relazione [...] alla protezione della salute pubblica e dei minori e alle gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale della persona”. Tali rischi possono, ad esempio, sorgere in relazione alla progettazione di interfacce online che sfruttano intenzionalmente o involontariamente le debolezze e l'inesperienza dei minori o che possono causare dipendenze comportamentali dei destinatari dei servizi (cons. 81 e 83).

Parimenti, nel Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (*Artificial Intelligence Act – AI Act*)<sup>32</sup>, si specifica che i sistemi di intelligenza artificiale (IA) siano sviluppati e utilizzati in modo sostenibile, rispettoso dell'ambiente e in modo da apportare benefici a tutti gli esseri umani, monitorando e valutando gli impatti a lungo termine sull'individuo, sulla società e sulla democrazia (cons. 27). L'attenzione specifica alle vulnerabilità è espressa in diverse disposizioni, fra le quali l'art. 5 in cui si vieta l'immissione sul mercato di sistemi di IA che utilizzano tecniche manipolative, subliminali o ingannevoli “aventi lo scopo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone, pregiudicando in modo considerevole la loro capacità di prendere una decisione informata, inducendole pertanto a prendere una decisione che non avrebbero altrimenti preso, in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona, a un'altra persona o a un gruppo di persone un danno significativo” (lett. a) o che sfruttano vulnerabilità legate all'età, alla disabilità o alla condizione socio-economica “con l'obiettivo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di tale persona o di una persona che appartiene a tale gruppo in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona o a un'altra persona un danno significativo” (lett. b).

Ciò nonostante, le dinamiche della massimizzazione del profitto sembrano continuare a guidare l'attività delle imprese nel mondo digitale, i cui modelli di business, ispirati alla logica del “capitalismo della sorveglianza”<sup>33</sup>, conti-

<sup>32</sup> Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) n. 2018/858, (UE) n. 2018/1139 e (UE) n. 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) n. 2016/797 e (UE) n. 2020/1828.

<sup>33</sup> Lo sviluppo della tecnologia ha determinato infatti l'insorgere di nuovi poteri economici che, sfruttando l'enorme patrimonio informativo acquisito nell'attività di raccolta dei dati perso-

nuano a fondarsi sullo sfruttamento delle vulnerabilità delle persone. Inoltre, nonostante l'adozione di strategie volte a promuovere azioni concrete<sup>34</sup> per garantire un'educazione digitale inclusiva e su larga scala, i processi educativi per supportare i genitori nella formazione e consapevolezza digitale dei figli non hanno ancora trovato piena attuazione. Persiste l'abitudine di introdurre i figli al mondo digitale, fin dai primi anni di vita<sup>35</sup>, ora come semplici spettatori, osservando l'uso che ne fanno gli adulti, ora come protagonisti attivi, attraverso giochi e programmi educativi, se non addirittura come piccoli creatori di contenuti, coinvolti dagli stessi genitori, in attività di esposizione digitale, come la condivisione di immagini, video o esperienze sui social media<sup>36</sup>. Le piattaforme digitali si trovano di fatto a svolgere un ruolo centrale nella costruzione dell'identità del minore<sup>37</sup>, parallelamente, e spesso in conflitto, con l'azione educativa dei genitori<sup>38</sup>: attraverso algoritmi sofisticati e meccanismi di profilazione e personalizzazione dei contenuti, esse influenzano le abitudini, i desideri, le opinioni dei bambini e degli adolescenti, ne definiscono i valori e modelli di riferimento, ne orientano i comportamenti, limitandone fortemente la libertà di pensiero e di autodeterminazione<sup>39</sup>. Non si è ancora in grado di comprendere pienamente quale sarà l'impatto di tali "manipolazioni" della volontà nel lungo periodo sulla collettività, tuttavia cominciano a manifestarsi gli effetti sui singoli individui. Numerosi studi scientifici<sup>40</sup> danno evidenza

nali, in una logica di mera massimizzazione del profitto, sono sempre più in grado di "sorvegliare" i comportamenti delle persone al fine di creare prodotti predittivi sempre più sofisticati, in grado di orientare, ai fini commerciali (ma non solo) i comportamenti delle persone attraverso pratiche invasive e lesive dei loro diritti fondamentali. Cfr. S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Roma, 2019, p. 22.

<sup>34</sup> Cfr. la nuova strategia per un internet migliore per i ragazzi (*Digital Decade for children and youth: the new European strategy for a better internet for kids (BIK+)*) Bruxelles, 11.5.2022 COM(2022) 212 final); la dichiarazione europea dei principi e dei diritti digitali per il decennio digitale (*European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade 2023/C 23/01*).

<sup>35</sup> V. CORRIERO, *Privacy del minore e potestà dei genitori*, in *Rass. dir. civ.*, 2004; A. THIENE, *L'inconsistente tutela dei minori nel mondo digitale*, in *Studium iuris*, 2012, p. 528 ss.; R. SENIGAGLIA, *Il dovere di educare i figli nell'era digitale*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 518 ss.

<sup>36</sup> I. GARACI, *La "capacità digitale" del minore nella società dell'informazione. Riflessioni sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale fra esigenze di autonomia e di protezione*, in NDC, 2019, p. 83. Sul fenomeno dello sharenting cfr.: S.B. STEINBERG, *Sharenting: Children's Privacy in The Age Of Social Media*, in *Emory Law Journal* 66 (2017), 839-1007; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Sharenting: nuovi confini familiari e rimedi civili*, in *NGCC*, 2023, p. 1104 ss.

<sup>37</sup> A. THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo*, in *NLCC*, 2017, p. 424.; R. SENIGAGLIA, *L'identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autodeterminazione e parental control system*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 2023, p. 1579.

<sup>38</sup> R. SENIGAGLIA, *Il dovere di educare i figli nell'era digitale*, in *Persona e mercato*, 2021, p. 515.

<sup>39</sup> I. GARACI, *Il "superiore interesse del minore" nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente digitale*, in *NLCC*, 2021, p. 819.

<sup>40</sup> H. LAHTI, M. KOKKONEN, L. HIETAJÄRVI, N. LYYRA, L. PAAKKARI, *Social media threats and health among adolescents: evidence from the health behaviour in school-aged children*

dell'insorgenza di forme più o meno gravi di dipendenza e dell'aggravamento negli adolescenti di stati emotivi critici in relazione all'uso dei social media<sup>41</sup>. La consapevolezza diffusa di tale correlazione trova conferma non solo nel crescente dibattito pubblico e nelle numerose iniziative provenienti dalla società civile, ma anche nella serie di azioni legali intraprese negli Stati Uniti contro l'azienda americana Meta Platform, accusata di aver progettato e commercializzato le sue piattaforme social in modo tale da creare dipendenza nei giovani, causando loro danni significativi alla salute mentale<sup>42</sup>. Parallelamente, in Europa, nella prospettiva di dare attuazione al *Digital Services Act*, la Commissione europea ha recentemente avviato, nei confronti di Meta Platforms Inc., (la società madre di Facebook e Instagram) e di TikTok, un'indagine finalizzata a valutare eventuali violazioni delle regole contenute nel suddetto regolamento e in particolare se siano stati rispettati gli obblighi relativi alla valutazione e mitigazione dei rischi sistemici derivabili dalla progettazione dei sistemi (compresi quelli algoritmici) che possono stimolare dipendenze comportamentali e/o creare il c.d. "effetto rabbit hole", il meccanismo che tiene i ragazzi incollati agli schermi.

Anche a livello nazionale, il dibattito<sup>43</sup> sul rapporto tra giovani e social media si è intensificato, alimentato da un crescente numero di movimenti, iniziative e petizioni che chiedono misure più incisive nella regolamentazione dell'accesso dei minori alle piattaforme digitali<sup>44</sup>. La questione centrale rimane, in

*study*, in *Child Adolesc Psychiatry Ment Health*. 2024, May 29;18(1):62. doi: 10.1186/s13034-024-00754-8. PMID: 38812043; PMCID: PMC11138097.

<sup>41</sup> Si veda il parere del *Surgeon General* degli Stati Uniti, "Social Media and Youth Mental Health" del maggio 2023 che riporta gli esiti di un esperimento condotto su alcuni giovani universitari, che prova la strettissima correlazione fra utilizzo dei social media e insorgenza o aggravamento negli adolescenti di stati emotivi importanti come l'ansia, la depressione, l'insoddisfazione del proprio corpo, comportamenti alimentari disordinati, bassa autostima ecc. Il documento include inoltre un appello a tutte le parti interessate della società civile (legislatore, aziende tecnologiche, comunità scientifica, famiglie e gli stessi giovani) affinché si attivino con misure, precauzioni, azioni e iniziative volte salvaguardare la salute fisica e mentale dei minori. Tale parere assume un rilievo significativo perché, riconoscendo e mettendo in luce l'esistenza di un problema di salute pubblica, pone le basi per la definizione di strategie di prevenzione e sensibilizzazione efficaci, capaci di orientare le politiche pubbliche verso interventi mirati.

<sup>42</sup> Nell'atto di citazione in giudizio del 24 ottobre del 2023 si legge che Meta avrebbe in particolare utilizzato algoritmi e funzionalità specifiche per massimizzare il tempo che i giovani trascorrono sulle piattaforme, come l'"infinite scrolling", notifiche incessanti e filtri visivi che promuovono il dismorfismo corporeo. Tali elementi sarebbero stati progettati per creare dipendenza, peggiorando problemi di salute mentale come ansia, depressione e disturbi del sonno.

<sup>43</sup> Ad alimentare il dibattito pubblico si segnala la recente decisione del Governo australiano di vietare l'accesso ai social media ai minori di 16 anni.

<sup>44</sup> Fra queste si segnala la petizione lanciata nel settembre 2024 su Change.org dal pedagogista Daniele Novara e dallo psicoterapeuta Alberto Pellai, sottoscritta da numerosi esperti e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, rivolta al governo italiano per vietare il possesso di uno smartphone personale prima dei 14 anni e impedire l'apertura di profili social ai minori di 16 anni. Il recente libro di Jonathan Haidt (*The anxious generation, How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness*, New York, 2024),

ogni caso, quella della verifica dell'età degli utenti e della individuazione di sistemi di accertamento dell'età non lesivi della privacy di questi ultimi. A tal proposito, tuttavia si segnala l'importante recente provvedimento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che ha approvato lo schema di regolamento contenente le "Modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti ai sensi dell'art 13-bis del d.l. 5 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159". Nel dare seguito a tali disposizioni e alle norme adottate a livello europeo l'AGCOM ha proposto un sistema di verifica basato sul "doppio anonimato", che garantisce la tutela dei dati personali dell'utente e che, come ha raccomandato la stessa Autorità, ben si presta ad essere applicato per tutte le tipologie di contenuti che potrebbero essere dannosi per i minori.

#### *4. Il perimetro dei poteri/doveri di vigilanza degli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori. I sistemi di c.d. controllo parentale*

L'esigenza di approntare una più incisiva regolamentazione della realtà digitale, anche alla luce dei crescenti rischi per la salute mentale dei giovani, unitamente a quella di potenziare i processi a carattere educativo volti alla responsabilizzazione degli utenti e a promuovere una cultura rispettosa della salute e della dignità della persona, rendono altresì necessaria una nuova riflessione sui confini della responsabilità genitoriale<sup>45</sup> e sulla individuazione di un corretto punto di equilibrio fra gli obblighi di cura posti a carico dei genitori e le istanze di autonomia dei figli minorenni. La questione che si pone è come conciliare l'esigenza di proteggere persone in via di formazione e sviluppo, che, alla luce dei molteplici rischi legati all'ambiente digitale, oggi richiederebbero un più incisivo monitoraggio, con le istanze di autonomia dei minori, funzionali allo sviluppo della loro stessa personalità. Il nuovo modello di famiglia, fondato sulla relazione dialogica fra genitori e figli, assegna alla fiducia un ruolo centrale e pertanto disapprova ogni forma di intrusione nella vita personale di questi ultimi, salvo che non sia giustificata da specifiche esigenze di protezione. Una volta accertata la capacità di discernimento del minore (che può variare in base all'età, ma anche in base alle condizioni personali del minore) i genitori dovrebbero astenersi dall'invadere gli spazi di libertà concessi a quest'ultimo, finalizzati essenzialmente ad instaurare relazioni con i suoi pari, al riparo dalla curiosità dei membri del proprio nucleo familiare. L'attività di sorveglianza, sia che assuma forme tradizionali, come la ricerca negli zaini, la lettura dei diari,

divenuto un best seller, ha contribuito a sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica sulla gravità del problema.

<sup>45</sup> B. AGOSTINELLI, *Autonomia e controllo dei minori on line. I nuovi confini della responsabilità genitoriale*, in *Riv. ital. di informatica e diritto*, 2024 consultabile su: <https://www.rivistaitalianadiinformaticaeDiritto.eu/index.php/RIID/article/view/282>.

l'intercettazione telefonica, o abbia carattere tecnologico, come il monitoraggio sulla cronologia della navigazione, il collegamento all'archivio dei cellulari dei propri figli per scaricare conversazioni, foto, video, o l'attivazione di sistemi di geolocalizzazione può ledere il diritto alla riservatezza dei propri figli, nonché dei terzi coinvolti<sup>46</sup>. Indubbiamente vi sono casi "gravi" in relazione ai quali si pone il dovere/potere degli esercenti la responsabilità genitoriale di esercitare un controllo più incisivo sulla sfera personale dei propri figli, per rendere del resto possibile l'adempimento degli obblighi gravanti sui primi in funzione dello stesso interesse dei secondi<sup>47</sup>. Così per esempio i casi in cui il minore, nonostante il raggiungimento di un'età che presume come acquisita la capacità di discernimento, manifesti comportamenti anomali o presenti disagi o squilibri. Ricorrendo tali circostanze il controllo, che può portare quindi anche all'accesso delle informazioni personali del figlio, si giustifica, ma esso dovrà svolgersi con modalità che non offendano la identità o dignità del figlio; dovrà inoltre essere adeguato all'età e alla capacità di discernimento, rispettando il diritto all'ascolto del minore. Un monitoraggio attuato in modo immotivato, improvviso o clandestino<sup>48</sup>, tradisce l'attuale significato di educazione e cura che deve piuttosto includere azioni volte a rafforzare la fiducia e l'autostima nel bambino/adolescente.

Tuttavia, la natura pervasiva delle tecnologie, i rischi legati all'uso distorto delle stesse e la difficoltà di monitorare costantemente le attività on line rendono certamente più complesso il compito degli esercenti la responsabilità genitoriale di bilanciare le esigenze di rispetto dell'autonomia (e pertanto della riservatezza) del minore con quelle derivanti dai doveri di vigilanza. Il nostro ordinamento, in linea di principio, non interferisce nelle scelte educative, lasciando i privati liberi di educare i figli secondo i propri convincimenti e valori, pur nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di questi ultimi (art 147 c.c.), ma esige comunque il corretto esercizio della funzione educativa; il che implica la trasmissione di un nucleo essenziale di regole improntate ai valori e ai principi della nostra Costituzione<sup>49</sup>, nel cui ambito deve trovare spazio anche l'educazione al digitale, data l'ineludibile compenetrazione fra la realtà virtuale e quella reale, considerate le potenzialità lesive del *cyberspazio*, nonché la maggiore emancipazione (di fatto e

<sup>46</sup> C. CAMARDI, *Minore e privacy nel contesto delle relazioni familiari* in (a cura di) R. SENIGAGLIA, *Autodeterminazione e minore età*, cit., p. 130.

<sup>47</sup> G. DE CRISTOFARO, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile*, cit., p. 796.

<sup>48</sup> C. CAMARDI, *Minore e privacy nel contesto delle relazioni familiari*, cit., p. 134 che nell'individuare i criteri in relazione all'accesso da parte dei genitori ai dati personali dei figli richiama proprio i principi della necessità e finalità, della pertinenza, della proporzione, della limitazione o non eccedenza dei dati, che sono del resto gli stessi principi richiamati dal GDPR (negli artt. 5 e 6) nel sottoporre il trattamento dei dati da parte del titolare.

<sup>49</sup> E. BILOTTI, *Diritti e interesse del minore*, in (a cura di) R. SENIGAGLIA, *Autodeterminazione e minore età*, cit., p. 26 e passim; B. AGOSTINELLI, *L'educazione della prole tra antiche prerogative genitoriali e nuovo interesse del minore*, in *Riv. dir.civ.*, 2021, p. 178.

di diritto) del minore *on line*, che inevitabilmente lo espone a maggiori rischi<sup>50</sup>. L'importanza assegnata all'educazione digitale è del resto confermata dalla giurisprudenza, che, nel caso di illeciti commessi dai minori (capaci di intendere e di volere) *on line*, tende a fondare la responsabilità dei genitori di cui all'art. 2048 c.c. nella colpa, ora *in educando* ora *in vigilando*. Nonostante questa tendenza, il fondamento della responsabilità dei genitori (o del tutore), in solido con quella del minore che coabita con gli stessi, per gli illeciti commessi da quest'ultimo, è però molto discusso in dottrina. Secondo l'orientamento tradizionale<sup>51</sup> esso è da ravvisarsi nella colpa (*in educando* e/o *in vigilando*), che si presume, ma che, in base comunque a quanto prevede la stessa norma, può essere vinta con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. Tuttavia, si è osservato<sup>52</sup>, la giurisprudenza ne ha spesso travisato il significato, ritenendo necessaria la prova liberatoria, non già pre-determinata (negativa) di non aver potuto impedire il fatto, ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato sullo stesso adeguata vigilanza<sup>53</sup>. Si tratta di una prova molto difficile da fornire<sup>54</sup>. In diverse decisioni, peraltro, si legge che l'inadeguatezza dell'educazione viene desunta dallo stesso atto illecito del minore<sup>55</sup>. Si è inoltre rilevato come tale orientamento non tenga conto del fatto che, talvolta, anche la più attenta educazione non sia sufficiente a prevenire comportamenti illeciti, considerata l'influenza dell'ambiente esterno<sup>56</sup> e oggi, diremmo, dell'ambiente digitale,

<sup>50</sup> Nella prospettiva di attuare una maggiore prevenzione dei rischi correlati al web con particolare riferimento al fenomeno del cyberbullismo si colloca, del resto, anche la L. 17 maggio 2024, n. 70, che prevedendo in generale misure contro il bullismo e il cyberbullismo, apporta modifiche alla legge n. 71/2017. Il nuovo intervento normativo, tuttavia, rischia di determinare ingerenze pesanti sull'esercizio della responsabilità genitoriale laddove si prevedono misure di rieducazione nei confronti dei minorenni che, in caso di insuccesso, possono sfociare nell'affidamento temporaneo del minore ai servizi sociali o il collocamento temporaneo in una comunità. Sul tema si rinvia a F. ZANOVELLO, *Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Tra novità e criticità della L. n. 70/24*, cit., p. 826 ss.

<sup>51</sup> L. CORSARO, *Funzioni e ragioni della responsabilità del genitore per il fatto illecito del figlio minore*, in *Giur. it.*, 1988, IV, c. 225.

<sup>52</sup> Cfr. U. MAJELLO, *Responsabilità dei genitori per il fatto illecito dei figli minori e valutazione del comportamento del danneggiato ai fini della determinazione del contenuto della prova liberatoria*, in *Dir. giur.*, 1961, p. 45, il quale in particolare definisce tale orientamento giurisprudenziale "libera creazione del diritto". Rileva il travisamento, da parte della giurisprudenza, del criterio di responsabilità anche S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, p. 153.

<sup>53</sup> Cass. 7 agosto 2000, n. 10357 in banca dati De Jure.

<sup>54</sup> Si è rilevato come si dia in tal modo luogo ad un "modello di colpa fittizia" caratterizzato da "una presenza soltanto nominale della prova liberatoria. In questo senso F. ESPOSITO, *Autonomia del minore e responsabilità dei genitori*, in *NGCC*, 2009, p. 1141.

<sup>55</sup> Cass. 6 dicembre 2011, n. 26200, in banca dati De Jure; Cass. sentenza 22 aprile 2009, n. 9556, in banca dati De Jure. Un tale rigore, secondo alcuni, sarebbe giustificato dall'esigenza di garantire il risarcimento al terzo danneggiato. Cfr. F.D. BUSNELLI, *Capacità ed incapacità di agire del minore*, cit., pp. 63.

<sup>56</sup> P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Milano, 2017, p. 116.

sul quale è sempre più difficile esercitare un controllo, specie nei confronti di soggetti capaci di discernimento a cui è stata riconosciuta una certa autonomia di movimento nella navigazione. Una buona parte della dottrina pertanto è indotta a qualificare in termini oggettivi la suddetta responsabilità<sup>57</sup>. Alla luce di tali considerazioni potrebbe suscitare qualche perplessità la nota decisione del Tribunale di Sulmona<sup>58</sup> che, in relazione alla condotta illecita di diversi adolescenti coinvolti nella pubblicazione e diffusione (sia nei social networks, sia mediante l'utilizzo dell'applicazione WhatsApp) di un'immagine intima di una loro coetanea, ha condannato i genitori dei soggetti coinvolti al risarcimento dei danni ex art. 2048 c.c., fondando la relativa responsabilità sulla *culpa in vigilando* ed *in educando*, dando particolare rilievo alla *culpa in educando*, in linea quindi con l'indirizzo giurisprudenziale più severo secondo il quale la carenza educativa del minore si può desumere dalle stesse modalità di compimento dell'illecito<sup>59</sup>. Analogamente, in varie decisioni di merito che riguardano l'attività *on line* svolta dal minore, emerge la tendenza a ritenere ampliati i doveri di educazione e di vigilanza che discendono dalla responsabilità genitoriale<sup>60</sup>. Si intravede alla base di tali decisioni, che sostanzialmente fondano la responsabilità ex art. 2048 c.c. sul criterio della colpa, una logica che non può certamente non condividersi, vale a dire quella di valorizzare il *munus* educativo dei genitori e tutori in considerazione proprio dell'ampliamento delle sfere di libertà del minore e pertanto di esposizione ai rischi di lesione della dignità, dell'onore, della privacy, nonché della salute stessa del minore. Al contempo ci si domanda se a tale maggiore autonomia non debba corrispondere una maggiore responsabilizzazione del minore, sotto il profilo

<sup>57</sup> G.M.D. ARNONE, *Responsabilità civile dei genitori per fatto illecito del figlio quasi maggiorenne*, in *Danno e resp.*, 2010, p. 367; A. VENCHIARUTTI, *Il minore e il danno. Riflessioni sulla responsabilità dei genitori in Francia e in Italia*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, p. 239; R. PARDOLESI, *Danni cagionati dai minori: pagano sempre i genitori?*, in *Fam. e dir.*, 1997, p. 224; A. SOLINAS, *Responsabilità dei genitori per culpa in educando ed in vigilando. Criteri di determinazione*, in *NGCC*, 2002, 330.

<sup>58</sup> Tribunale di Sulmona del 9 aprile 2018. Per un commento critico e analitico della decisione si rinvia a A. THIENE, *Ragazzi perduti on line: illeciti dei minori e responsabilità dei genitori*, in *NGCC*, 2018, 11, p. 1618 ss.

<sup>59</sup> Cass. 6 dicembre 2011, n. 26200, in banca dati De Jure; Cass. sentenza 22 aprile 2009, n. 9556, in banca dati De Jure.

<sup>60</sup> Cfr Tribunale Teramo 6 gennaio 2012; Tribunale Caltanissetta 8 ottobre 2019. In particolare si legge che “i genitori sono tenuti non solo ad impartire ai propri figli minori un'educazione consona alle proprie condizioni socio-economiche, ma anche ad adempiere a quell'attività di verifica e controllo sulla effettiva acquisizione di quei valori da parte del minore”. E ancora: “Il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell'accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte del minore”; Cfr Tribunale Parma 5 agosto 2020 per il quale “i contenuti presenti sui telefoni cellulari dei minori andranno costantemente supervisionati da entrambi i genitori, evitando la comparsa di materiali non adatti all'età ed alla formazione educativa dei minori. La stessa regola vale per l'utilizzo eventuale del computer, al quale andranno applicati i necessari dispositivi di filtro”.

giuridico, la quale potrebbe, quantomeno, tradursi nella necessaria chiamata in giudizio di quest'ultimo<sup>61</sup>.

Alla luce delle suddette considerazioni si dovranno dunque individuare anche le modalità di applicazione dei sistemi di c.d. controllo parentale, divenuti operativi a seguito delle Linee Guida emanate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM 9/23/CONS del 25 gennaio 2023), per garantire ai minori un ambiente digitale sicuro e con cui si è reso esecutivo l'obbligo – previsto dall'art. 7 bis, d.l. n. 28/2020 – dei fornitori dei servizi di comunicazioni elettroniche di inserire tali sistemi nei contratti, tra i servizi preattivati e gratuiti, al fine di proteggere i minori da contenuti inappropriati<sup>62</sup>, fornendo inoltre assistenza e informazioni chiare per l'uso di tali strumenti. A completamento di queste misure il d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. Decreto Caivano) ha introdotto ulteriori obblighi, prevedendo che i produttori di dispositivi mobili assicurino che siano preinstallate applicazioni di controllo parentale nei nuovi dispositivi destinati ai minori, informando l'utente sulla possibilità e sull'importanza di utilizzare tali applicazioni, anche “tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicità, l'esistenza delle applicazioni di controllo parentale suddette, potenzialmente attivabili”; nelle more è inoltre previsto che i fornitori di servizi di comunicazioni elettronica assicurino “la disponibilità di applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”.

L'insieme delle disposizioni, tuttavia, non opera alcuna distinzione fra “piccoli” (infra-quattordicenni) e “grandi” (ultra-quattordicenni) minori, come dedotta dalla legislazione (europea e domestica) sulla privacy, determinando difficoltà interpretative, se non un'aporia<sup>63</sup>. Ove infatti l'obbligo di attivazione di tali servizi dovesse intendersi operativo, nella stessa misura, anche nei confronti dei minori ultraquattordicenni, potrebbe risulterne compromessa la loro libertà di autodeterminazione, normativamente riconosciuta con riguardo ai servizi (a loro rivolti) della società dell'informazione. In ogni caso, come si è correttamente osservato, tale rigida soluzione, non tenendo conto della capacità di discernimento del minore, solleverebbe dubbi in termini di

<sup>61</sup> La responsabilità in solido dei genitori con il minore infatti comporta la facoltà per il danneggiato di scegliere gli uni o l'altro come parte destinataria dell'azione risarcitoria. Sul tema si veda anche E. ANDREOLA, *Minori e incapaci in Internet*, Napoli, 2019, p. 256.

<sup>62</sup> In particolare: contenuti pornografici o quelli che forniscono informazioni o promuovono il gioco d'azzardo o la vendita di armi o, ancora, che presentano o promuovono la violenza, l'odio e la discriminazione, sette o pratiche nocive per la salute, nonché siti che forniscono strumenti e modalità per rendere l'attività online irrintracciabile (c.d. *anonymizer*).

<sup>63</sup> A. LA SPINA, *L'identità del minore nella realtà on-life tra protezione e autodeterminazione*, cit., p. 920 ss.

proporzionalità e ragionevolezza<sup>64</sup>. Una interpretazione allora coerente con il quadro normativo vigente e in generale con l'evoluzione del principio di autodeterminazione del minore capace di discernimento deve tenere conto sia della suddivisione per fasce d'età già operata dal legislatore in materia di privacy, sia della concreta capacità di discernimento del minore. Ne discende che con riguardo ai c.d. grandi minori l'imposizione per gli operatori economici di attivare gratuitamente e automaticamente tali sistemi non debba intendersi come obbligo indistinto di attivazione; in tal modo l'obbligo verrebbe di fatto a gravare sugli esercenti la responsabilità genitoriale, con la conseguenza di addossare solo sugli stessi la gestione dei rischi legati all'uso dei servizi digitali da parte del minore ultraquattordicenne. Ne deriverebbe una deresponsabilizzazione degli operatori<sup>65</sup>, in contrasto con la *ratio legis* delle norme, che, al contrario, richiede che questi ultimi si assumano la responsabilità di garantire costantemente standard elevati di sicurezza<sup>66</sup>, oltre che di conformare la tecnica<sup>67</sup> tenendo conto delle diverse fragilità della persona, al fine di garantire un ambiente digitale sicuro e sostenibile<sup>68</sup>, non orientato allo sfruttamento delle vulnerabilità.

Salvo, quindi, i casi in cui l'esercizio del dovere di vigilanza dei genitori si riveli necessario, i sistemi di controllo parentale dovrebbero poter essere disattivati dal minore ultraquattordicenne ed eventualmente essere applicati con il consenso di quest'ultimo e, in questo ultimo caso, impiegati secondo le modalità concordate, nel rispetto della sua riservatezza e identità<sup>69</sup>.

<sup>64</sup> R. SENIGAGLIA, *L'identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autodeterminazione e parental control system*, in NLCC, 2023, p. 1599.

<sup>65</sup> A. LA SPINA, op. ult. cit., p. 925.

<sup>66</sup> Ciò significa non solo implementare misure di tutela al momento dell'immissione di un servizio sul mercato, ma anche assicurare un monitoraggio continuo e un aggiornamento periodico delle soluzioni adottate, in risposta anche all'evoluzione delle tecnologie, secondo il principio del *safety by design*.

<sup>67</sup> E. MAESTRI, *L'identità perduta, Internet of things, smart devices e privacy dei minori sul web*, in A. Annoni e A. Thiene (a cura di), *Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679*, cit., p. 32.

<sup>68</sup> I. GARACI, *Il "superiore interesse del minore" nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente digitale*, cit., p. 819 ss.

<sup>69</sup> A. LA SPINA, op. ult. cit., p. 927.

*Abstract* [Ita]

Il contributo analizza l'espansione della sfera di autodeterminazione del minore nella realtà digitale, muovendo dalla normativa di cui al Regolamento UE/2016/679 (GDPR) per quanto concerne il consenso al trattamento dei dati personali. Particolare attenzione viene rivolta alla normativa europea (es. *Digital Services Act*) finalizzata a creare un ambiente digitale sicuro e trasparente, nonché ai sistemi di controllo parentale, recentemente regolati dal legislatore nazionale, che non ha operato alcuna distinzione tra “piccoli” e “grandi” minori.

*Parole chiave:* autodeterminazione digitale del minore; responsabilità parentale; sistemi di controllo parentale; Regolamento UE/2016/679; *Digital Services Act*.

*Abstract* [Eng]

The paper analyses the extension of the child's sphere of self-determination in the digital reality, starting from the provisions of the EU Regulation/2016/679 (GDPR) on consent to the processing of personal data. Particular attention is paid to European legislation (e.g. *Digital Services Act*) aimed at creating a safe and transparent digital environment, as well as to parental control systems recently regulated by national legislation, which do not distinguish between “small” and “big” minors.

*Keywords:* digital self-determination of the child; parental responsibility; parental control systems; Regulation (EU) 2016/679; *Digital Services Act*.